

32712-24



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo

- Presidente -

Sent.n.sez. 1095/24

Angelo Capozzi

CC - 11/7/2024

Mariella Ianniciello

R.G.N.17835/2024

Paolo Di Geronimo

- Relatore -

Ombretta Di Giovine

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

.. nato a Nablus il

avverso l'ordinanza del 4/4/2024 emessa dal Tribunale di L'Aquila

visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito l' .. il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Il Tribunale del riesame di L'Aquila confermava l'ordinanza con la quale il ricorrente era sottoposto alla custodia cautelare in carcere, essendo stato ritenuto

quale un elemento apicale del gruppo terroristico denominato Brigata Tulkarem che, a sua volta, costituirebbe una articolazione delle Brigate dei Martiri di Al Aqsa.

2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso, preceduti da un'ampia premessa volta a richiamare l'attenzione sulla legittimità delle condotte di resistenza, anche armata, poste in essere nei territori palestinesi occupati e aventi ad oggetto esclusivamente obiettivi militari.

2.1. Più nello specifico, con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art. 270-*bis* cod. pen. e il vizio di motivazione, censurando l'attribuzione della natura di gruppo terroristico alle Brigate dei Martiri di Al Aqsa. Si afferma che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato le massime giurisprudenziali che danno rilievo all'inserimento di una determinata associazione nella *black list* dell'Unione europea, posto che tale elemento andrebbe sempre accompagnato dalla verifica, in concreto, dello svolgimento di attività di natura terroristica. Il mero inserimento di un gruppo negli elenchi delle associazioni terroristiche, pertanto, costituirebbe un dato di per sé non dirimente, in assenza della gravità indiziaria in ordine all'attività effettivamente svolta.

Peraltro, il suddetto vizio risulterebbe ancor più evidente in relazione al Gruppo di Risposta rapida - Brigate Tulkarem, associazione aderente alla cellula madre rappresentata dalla Brigata Martiri di Al Aqsa.

Invero, non vi sarebbe prova alcuna del fatto che quest'ultima associazione costituisca un gruppo strutturato al quale aderirebbero ulteriori sottogruppi, tra i quali la Brigata Tulkarem, sussistendo elementi che deporrebbero in senso contrario, posto che il comunicato emesso dalla Brigata martiri di Al Aqsa in data 14 gennaio 2024, ampiamente richiamato nell'ordinanza impugnata, attesterebbe come il presunto gruppo "madre" intenda sconfessare l'esistenza di un collegamento con la nuova associazione.

2.1.1. Il ricorrente ha contestato anche la gravità indiziaria ritenuta con riferimento al compimento di azioni contro obiettivi civili, circostanza che di per sé escluderebbe la liceità internazionale delle azioni violente realizzate in territorio palestinese.

Secondo la prospettazione accolta nell'ordinanza, il ricorrente stava organizzando un attentato da realizzare presso l'insediamento israeliano di Avnei Hefetz, azione che doveva essere "eclatante" e coinvolgente un gran numero di persone. Sostiene la difesa che, invero, la condotta progettata aveva ad oggetto esclusivamente le strutture militari presenti ad Avnei. Per superare tale prospettazione, il Tribunale avrebbe fatto leva su elementi indiziari non univoci, posto che la "rilevanza" del fatto non poteva essere riconosciuta solo ove l'attacco

avesse riguardato obiettivi civili, bensì anche se l'azione violenta fosse stata diretta al presidio militare di Avnei. Parimenti irrilevante sarebbe la locuzione intercettata lì dove il ricorrente consiglia ai presunti esecutori materiali dell'attacco di ritirarsi "all'ingresso dell'esercito in paese"; con tale frase, infatti, si assume che si intendeva far riferimento all'ingresso dei militari nel paese di provenienza degli assalitori e, cioè, Tulkarem. L'ordinanza impugnata, invece, avrebbe immotivatamente interpretato tale locuzione riferendo l'ingresso dei militari ad Avnei a seguito dell'attacco terroristico, leggendo la frase sopra richiamata esclusivamente nell'ottica di ritenere che la condotta sarebbe stata rivolta alla popolazione civile, anziché ai militari.

Infine, si segnala l'erronea valorizzazione del contenuto di un video, rinvenuto sul cellulare di \_\_\_\_\_ nel quale si vedrebbe un altro associato \_\_\_\_\_ intento a sparare nel mezzo di una strada di un centro abitato, senza che vi fossero militari, dal che se ne è dedotto il compimento di attività terroristica ai danni di civili. Sostiene la difesa come il video in questione avrebbe esclusivamente una finalità propagandistica.

2.1.2. Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la finalità terroristica, desumendola anche da elementi non significativi, quali la conversazione in cui \_\_\_\_\_ dichiara che le Brigate Tulkarem sono "un'unità suicida pronta ad agire in profondità". Tale dato, invero, risulterebbe neutro, posto che non attesta affatto la volontà di colpire civili israeliani, piuttosto che esclusivamente le unità militari. Peraltro, la locuzione dimostrerebbe unicamente la determinazione a compiere azioni definite "suicide" in quanto dirette contro un apparato militare che, per mezzi, equipaggiamento e organizzazione, è nettamente superiore rispetto alle forze palestinesi.

Del tutto irrilevante, inoltre, sarebbe la richiesta rivolta da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, indicato quale uno dei capi della Brigata dei Martiri di Al Aqsa, di predisporre carte da gioco raffiguranti i militari costituenti potenziali obiettivi, per consentirne la più agevole individuazione da parte degli affiliati.

Non è stato acquisito alcun ulteriore elemento dal quale desumere che tale richiesta si stia adempiuta.

2.1.3. Il ricorrente, infine, contesta la mancanza di un elemento costitutivo del reato, rispetto al quale l'ordinanza avrebbe sostanzialmente ommesso di motivare. Si assume che nel caso di specie le presunte attività terroristiche non potevano ritenersi dirette "contro uno Stato estero", come richiesto dall'art. 270-bis, comma 3, cod. pen., posto che l'attività risulterebbe circoscritta ai territori della Cisgiordania che, in base a plurime risoluzioni dell'ONU sono illegittimamente occupati da Israele. Il Tribunale, pertanto, sarebbe incorso in

una violazione di legge, ritenendo ricompresi nella nozione di Stato estero anche i territori da quest'ultimo illegittimamente occupati.

Né tale vizio potrebbe ritenersi superato facendo riferimento alla presunta intenzione del gruppo terrorista di colpire appartenenti del governo israeliano, essendo questa una mera illazione, del tutto priva di obiettivi elementi di riscontro.

2.3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo di ricorso sollecita la verifica di una pluralità di aspetti, eterogenei tra di loro che, tuttavia, presuppongono il preliminare richiamo alla condizione, sotto il profilo del diritto internazionale, dei territori nel cui ambito le azioni terroristiche sarebbero state realizzate.

Il contesto territoriale di riferimento, infatti, è costituito dalla zona della Cisgiordania oggetto di occupazione da parte dello Stato israeliano, in relazione alla quale vi sono plurime risoluzioni delle Nazioni Unite che hanno dichiarato l'illegittimità dell'occupazione.

La Risoluzione n. 242 del 1967 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha affermato la necessità dell'instaurazione di una pace giusta e duratura in Medio Oriente, basata sul ritiro delle forze armate israeliane dai territori occupati, nonché sulla cessazione di ogni pretesa e il riconoscimento dell'integrità territoriale di ogni Stato della zona.

Partendo dalla situazione di illegalità internazionale derivante dall'occupazione dei territori palestinesi, l'impianto difensivo è essenzialmente volto a dimostrare come l'attività del ricorrente rientrasse appieno in quelle forme di resistenza, anche armata, finalizzata all'esercizio della legittima difesa internazionale e del diritto di autodeterminazione dei popoli, comportanti anche il ricorso al compimento di atti violenti, purchè non rivolti contro la popolazione civile.

Dal recepimento di tale impostazione, ne deriverebbe l'esclusione della natura terroristica sia del gruppo cui il ricorrente avrebbe aderito, sia dei singoli atti programmati.

2.1. La prima questione dedotta attiene alla rilevanza probatoria che assume l'inserimento del gruppo denominato "Brigate Martiri di Al Aqsa" nell'elenco delle organizzazioni terroristiche stilato dall'Unione europea, ai sensi del

Reg.n.2023/1505 del 20 luglio 2023. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che l'inserimento del gruppo nella *black list* europea integri una presunzione, a fronte della quale spetterebbe alla difesa allegare elementi idonei ad escludere la natura terroristica dell'organizzazione.

Al contempo, è stato richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui in tema di associazioni con finalità di terrorismo internazionale, la natura di associazione terroristica si ricava non solo dall'inclusione dell'organizzazione negli elenchi di associazioni terroristiche stilati dagli organismi sovranazionali, ma anche dalla disamina del concreto manifestarsi dell'organizzazione stessa alla stregua degli indici descrittivi fattuali indicati dall'art. 270-*sexies* cod. pen. (Sec.5, n. 10380 del 7/2/2019, \_\_\_\_\_, Rv. 277239).

La difesa sostiene che il Tribunale sarebbe venuto meno alla verifica in concreto delle finalità terroristiche del gruppo, non essendo sufficiente il mero inserimento nel predetto elenco e non potendosi neppure ipotizzare, per effetto di tale dato formale, una sorta di inversione dell'onere probatorio.

La doglianza difensiva è solo parzialmente fondata, dovendosi riconoscere che l'inserimento di una determinata associazione nella cosiddetta *black list* non introduce una presunzione, nel senso processuale del termine, valevole in ambito giudiziario, con conseguente inversione dell'onere della prova. Tuttavia, non è neppure corretto sostenere che la valutazione della natura terroristica compiuta da parte di organi internazionali, dotati di elevate conoscenze del fenomeno, sia priva di qualsivoglia rilievo.

Il giusto punto di equilibrio è quello già affermato dalla richiamata pronuncia di questa Corte che attribuisce un valore indiziario all'inserimento di un'associazione nell'elenco di quelle dedite ad attività terroristiche, con la conseguenza che tale dato, isolatamente considerato, non è autosufficiente per fondarvi la gravità indiziaria, salvo restando che lo stesso ben può essere valorizzato, unitamente ad ulteriori e diverse emergenze processuali, per l'accertamento della finalità di terrorismo.

L'affermazione di principio in ordine alla valenza presuntiva dell'inserimento nella *black list*, recepita dal Tribunale del riesame, è errata, tuttavia, dalla complessiva lettura della motivazione emerge come la contraddittorietà stigmatizzata dalla difesa sia meramente espositiva e non sostanziale, posto che il Tribunale ha esaminato in concreto la natura dell'attività svolta dal gruppo *Brigate Martiri di Al Aqsa*, verificando in concreto la finalità terroristica e, quindi, non incorrendo nella denunciata violazione di legge.

2.2. La questione centrale dedotta dal ricorrente attiene alla possibilità o meno di ricondurre la "ribellione armata" alla nozione di terrorismo, piuttosto che

alla lecita reazione, sul piano del diritto internazionale, all'occupazione da parte di Israele dei territori palestinesi della Cisgiordania.

Si assume che il ricorrente, pur non contestando la sua partecipazione diretta all'attività svolta dalle Brigate Martiri di Al-Aqsa, anche mediante la creazione del gruppo Brigate Tulkarem, si inserirebbe nell'ambito dell'attività svolta politicamente dal partito "Al Fatah", di cui le predette Brigate costituirebbero l'organizzazione armata, senza che ciò implichi necessariamente il compimento di atti terroristici.

Quest'ultima connotazione, infatti, sarebbe esclusa dagli elementi indiziari acquisiti nel presente procedimento, posto che non emergerebbe in alcun modo – se non sulla base di forzature logiche – la programmazione di attentati contro civili, piuttosto che nei confronti di apparati militari di Israele.

Il motivo sollecita una rivisitazione in punto di fatto dell'articolata motivazione che, tuttavia, non presenta aspetti di manifesta illogicità o contraddittorietà.

Dalla congiunta lettura dell'ordinanza genetica e di quella emessa dal Tribunale del riesame, infatti, emergono plurimi e concordanti elementi che consentono di ritenere sussistente il requisito della gravità indiziaria in relazione al reato di cui all'art. 270-bis cod. pen.

I giudici di merito hanno valorizzato, in primo luogo, la pianificazione di un attentato da compiersi presso l'insediamento israeliano di Avnei Hefetz, oggetto di plurime conversazioni intercorse tra [redacted] e [redacted] (ucciso da appartenenti all'esercito israeliano il 6 novembre 2023), soggetto a sua volta appartenente all'organizzazione, come desunto non solo dalle suddette conversazioni, ma anche dal fatto che [redacted] risultava ritratto, assieme ad altri uomini armati, in una fotografia presente sul profilo Facebook di [redacted].

Il contenuto delle intercettazioni, in gran parte riportate nell'ordinanza genetica, è stato univocamente interpretato, con giudizio di merito non sindacabile in questa sede, come dimostrativo della volontà di realizzare un attentato all'interno di un insediamento israeliano, finalizzato a colpire lì dove vi era la presenza di più persone ed in modo tale da realizzare un gesto eclatante.

La difesa ha tentato di fornire una interpretazione alternativa delle conversazioni intercettate senza, tuttavia, evidenziare profili di manifesta illogicità o irragionevolezza. Peraltro, deve sottolinearsi come gli interlocutori discorrono senza adottare particolari cautele, il che ne ha reso agevole la comprensione delle intenzioni, lì dove si fa espressamente riferimento all'intenzione di colpire "ove c'è molta gente", locuzione che, in maniera del tutto logica, è stata riferita alla presenza di popolazione civile. Analogamente in tal senso è stata interpretata la frase con la quale [redacted] consigliava a [redacted] di "ritirarsi all'ingresso dell'esercito

